



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

Ordinanza n. 55 / 2009

Ordinanza divieto di balneazione tratto di costa foce del Torrente Vibrata

IL SINDACO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

visto il D.P.R. 8/6/1982, n.470 "Attuazione della Direttiva n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione", e s.m.i.;

considerato come il citato D.P.R. n. 470/1982, assegna ai Comuni, tra l'altro:

- a) la competenza della delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
- b) la revoca di tali provvedimenti nel caso le analisi condotte diano esiti favorevoli;
- c) l'apposizione, nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia esso permanente che temporaneo;

Richiamata la Determinazione della Direzione LL.PP. della Regione Abruzzo del 14/1/2009, n. DC14/3 avente come oggetto "D.P.R. 8/6/1982 n. 470 Attuazione delle direttive CEE n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione – anno 2008 – Determinazioni regionali per la stagione balneare 2009" di indicazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione nell'anno 2009, trasmessa con nota del 25/3/2009, prot. 364 ed acquisita da questo Ente in data 3/4/2009, prot. 12030;

Visto l'Allegato "A" della citata Determinazione riportante dati sulla qualità delle acque di balneazione, nel quale, per il Comune di Alba Adriatica, si prescrive di dover inibire la balneazione della foce del Torrente Vibrata fino a m. 100 a sud (Z.P.I.), indicata come zona permanentemente inibita alla balneazione;

Visto l'art. 83 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265;

Vista la Legge n. 833/1978,(istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto di balneazione per il tratto di costa dalla foce del Torrente Vibrata fino a m. 100 a sud (Z.P.I.), indicata come zona permanentemente inibita alla balneazione.

È fatto obbligo, chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di assicurare il rispetto e l'applicazione della presente Ordinanza.



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

DISPONE

L'apposizione, da parte del personale dell'Ufficio Manutentivo ed Ambiente dell'Ente, dei relativi cartelli di divieto sulla zona interessata.

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio a far data dal

La presente Ordinanza viene inviata a: Capitaneria di Porto di Pescara, Ufficio Locale Marittimo di Tortoreto, Comando Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, Polizia Municipale ed Ufficio Manutentivo (Ambiente e Demanio) di Alba Adriatica.

Avverte

Le infrazioni alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR — Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Alba Adriatica, 14 aprile 2009

IL SINDACO
F.to Franchino GIOVANNELLI